



COMUNE DI SASSARI

Cod. Fisc. 0023974090

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO PUNTO CITTA' - LEVA

IL SINDACO

- Visto** l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- Visto** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
- Visto** l'art. 1931 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 il quale dispone che *“i comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva”*, nell'eventualità del ripristino del reclutamento obbligatorio, come previsto dall'art. 1929 comma 2 del decreto medesimo;

RENDE NOTO

che l'ELENCO nominativo dei giovani compresi nella lista di leva dei nati nell'anno **2007** trovasi affisso all'Albo Pretorio Comunale online dal **1 febbraio a tutto il 15 febbraio 2024**.

Chiunque può prenderne visione e denunciare al capo della amministrazione i giovani sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

F.to IL SINDACO
Gian Vittorio Campus

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Lista provvisoria di leva

Art. 1935

1. La lista provvisoria di leva è compilata a cura del Sindaco, entro il mese di gennaio, sulla base delle segnalazioni dei soggetti obbligati e delle risultanze dei registri dello stato civile, nonché di altri documenti o informazioni.

2. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le amministrazioni comunali compilano altresì un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione.

3. Il primo giorno del successivo mese di febbraio è pubblicato l'elenco dei giovani iscritti nella lista, a cura del Sindaco, nell'albo comunale, mediante affissione per quindici giorni consecutivi. I comuni hanno facoltà di pubblicare l'elenco con altre modalità idonee, anche informatiche, senza nuovi o maggiori costi.